



# COMUNE DI CERASO

(Provincia di Salerno)

COPIA

Determina Area Amministrativa N. 030 del 25/10/2022

n. R.G. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2022

**OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare alle politiche di sviluppo ed incentivazione del personale dipendente per l'anno 2022.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267**, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visti**, in particolare, **gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267**;

**Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e sui contratti**;

**Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e i connessi provvedimenti di approvazione della Dotazione organica e del fabbisogno annuale e triennale del personale**;

**Visto il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato in versione Semplificata (DUPS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 019 del 06/10/2022, efficace**;

**Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 020 del 06/10/2022, efficace**;

**Rilevata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento**;

**Premesso** che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;

**Visto l'art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018**, rubricato in "Fondo risorse decentrate: costituzione", che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, dove si prevede che: *"a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*;

**Considerato** che il **comma 2** del suddetto art. 67 indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo **comma 3** indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto - salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni; al successivo **comma 4** è confermato che *"... in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% , su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari; al **comma 5** è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni



Comune di Ceraso

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475



organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari; il **comma 7** poi prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;

**Letta** la dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL 21.5.2018 che recita: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;

**Richiamato** l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art. 67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori anche per l'anno 2021 sono pari € 1.753,44 (art. 67, comma 2, lett.b) e pari ad € 1.830,40 (art.67, comma 2, lett.a);

**Preso atto** che:

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 si interpretano nel senso che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;



## Comune di Ceraso

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475



- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicata *“come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche;
- la base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce, il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018, mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

**Richiamato** l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Preso atto** del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l’imputazione dell’impegno avviene *“nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”*;

**Preso atto** in merito agli incentivi tecnici che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;

**Visto** che la Giunta Comunale n. 091 del 01/12/2016 ha approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi tecnici, previa contrattazione con le OO.SS.;



### Comune di Ceraso

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475



**Preso atto** che il Comune di Ceraso ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021;

**Rilevato** che, dal 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

**Vista** la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

**Considerato** che l'Organo di Revisione economico finanziaria ha certificato con Verbale acquisito al prot. n. 6062 del 12/12/2014 la correttezza del calcolo relativo all'ammontare della riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, in misura pari ad € 4.440,94, in sede di espressione del parere sull'ipotesi di accordo tra le delegazioni trattanti per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate del 27/11/2014;

**Rilevato** che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, limite che per questo Ente è pari alla somma di € 54.154,22;

**Considerato** altresì che, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**Preso atto** che il Comune di Ceraso ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015 ed il saldo del pareggio di bilancio per gli anni successivi 2016 / 2017 / 2018, nonché il nuovo saldo degli equilibri di bilancio di competenza tra entrate e spese finali per l'anno 2021;

**Ricordato** che l'importo consolidato per l'anno 2017 di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 ammonta ad € 58.562,98, al lordo della riduzione permanente di € 4.440,94 di cui al primo "considerato" precedente;

**Visto** che l'importo consolidato di cui sopra deve essere stabilmente incrementato delle somme che non concorrono al limite di costituzione delle risorse per il trattamento accessorio in base all'applicazione dell'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL 21/05/2018 (€ 1.753,44 per differenziale PEO; aumento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015: € 1.830,40);

**Visto** che, dall'anno 2019, l'importo consolidato risulta essere stato progressivamente incrementato della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato (n. 1 unità con decorrenza 1/7/2019, n. 1 unità con decorrenza dal 01/02/2020, n. 1 unità con decorrenza dal 01/02/2021) per un totale di € 1.699,44; si è tuttavia dovuto operare una riduzione dell'importo risultante così incrementato, di € 1.667,26, per assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

**Dato atto** che, con la tornata contrattuale dell'anno 2021, è stato deciso di destinare una ulteriore quota di € 500,00 delle risorse disponibili per la progressione economica orizzontale del personale avente diritto, con decorrenza dal 01/12/2021; il bando non è stato emanato per cui non è possibile quantificare l'onere a regime delle nuove progressioni; si proporrà al tavolo di riprogrammare tale destinazione con decorrenza dal 01/01/2022 con adeguata fonte di finanziamento correlata al numero di posizioni che possano concorrere al beneficio dell'avanzamento economico all'interno della stessa categoria;

**Visto** l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e integrazioni e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

**Visti** i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso;



**Comune di Ceraso**

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475



**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 49, 97, 107, 109, 151, 163, 147bis, 183, 191 e 192 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra richiamato e premesso

#### **DETERMINA di**

1. **Approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Costituire** il fondo per le risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale del comparto, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno **2022** agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di **Euro 72.138,06** di cui la somma di € 57.738,06 derivante da fonti di parte stabile e la somma di € 14.400,00 derivante da fonti di parte variabile (non soggette al limite, per incentivi UTC e compensi ISTAT), così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; tale fondo risulta permanentemente decurtato di una quota pari a **Euro 4.440,94**, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e dalla quota di **€ 1.667,26** sottratta allo scopo di assicurare il rispetto del limite corrispondente all'importo determinato agli stessi fini per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
3. **Dare atto** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno **2022**, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
4. **Dare atto inoltre** che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario **2022/2024**, approvato con delibera consiliare n. **020 del 06/10/2022**, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
5. **Dare atto ancora** che l'importo delle risorse accessorie dell'anno **2022**, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, del salario accessorio del Segretario comunale, del fondo degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non supera gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, precisando che la variazione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato Città dell'11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione **2022-2024**, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziato e non impegnate nell'esercizio **2022** esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo;
6. **Dare atto infine** che le risorse decentrate disponibili per l'anno **2022** da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.05.2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ammontano ad **€. 19.453,73**, al netto della somma di € 38.284,33 derivante dai seguenti utilizzi consolidati:
  - €. 30.821,54, corrispondente alla quota di parte stabile destinata al costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento da parte del personale in servizio;
  - €. 7.462,79, corrispondente alla quota di parte stabile destinata al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo in godimento da parte del personale in servizio;
7. **Informare** del presente atto le OO.SS. e le R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
8. **Pubblicare** il presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno **2022** sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
9. **Precisare** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il sottoscrittore del presente provvedimento;
10. **Trasmettere** la presente determinazione al Sindaco per conoscenza, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed **inserirla** nel



#### **Comune di Ceraso**

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475



Registro Generale delle determinazioni tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Claudio Fierro



**Comune di Ceraso**

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475

